



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 34

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Mosco, Vianello, Bedin, Bozza, Conte, Corazzari e Valdegamberi

ISTITUZIONE DELLA CARTA DI SERVIZIO E DELLA ATTESTAZIONE ANNUALE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 febbraio 2026.

ISTITUZIONE DELLA CARTA DI SERVIZIO E DELLA ATTESTAZIONE ANNUALE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Relazione:

Il commercio ambulante rappresenta una risorsa fondamentale per il tessuto sociale ed economico delle nostre comunità.

Parliamo di un vero e proprio servizio sociale, che contribuisce a mantenere vivi i territori, in particolare i piccoli centri e i quartieri più isolati.

Gli operatori del commercio ambulante svolgono un ruolo di grande rilievo: portano beni essenziali direttamente nei luoghi di vita quotidiana, favorendo relazioni umane e senso di comunità.

Questo aspetto è particolarmente importante per le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani. Per molti di loro, il mercato rappresenta un'occasione di incontro, di dialogo e di contrasto all'isolamento.

Il commercio ambulante contribuisce inoltre alla vitalità delle piazze, sostenendo l'economia locale e valorizzando le tradizioni, i prodotti tipici e la qualità del lavoro artigianale e commerciale.

In questo contesto, è fondamentale rafforzare la lotta all'abusivismo nel commercio ambulante. L'attività illegale danneggia gravemente i commercianti onesti che rispettano le regole, pagano tasse e contributi e garantiscono standard di qualità e sicurezza ai consumatori.

L'abusivismo altera la concorrenza, indebolisce la fiducia dei cittadini e compromette il valore sociale ed economico del commercio ambulante regolare.

È quindi necessario promuovere strumenti efficaci per contrastare l'abusivismo, il capolarato e lo sfruttamento del lavoro minorile.

Il presente progetto di legge, al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, introduce due adempimenti a carico degli operatori ambulanti: la carta d'esercizio e l'attestazione annuale.

Si evidenzia che non si tratta di una novità nel settore del commercio su aree pubbliche, in quanto una specifica disciplina sulla carta di circolazione e sulla attestazione annuale è già stata prevista in particolare dalla Regione Lombardia all'articolo 21, comma 10, della legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.”.

La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicati, oltre ai dati dell'impresa, tutti i dati relativi ai titoli autorizzativi (relativi a posteggi fissi, itineranti e presso sagre o fiere) in possesso dell'operatore stesso.

L'attestazione annuale, che è necessaria per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggio che in forma itinerante, attesta l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali richiesti per lo svolgimento dell'attività.

Il progetto di legge prevede:

- all'articolo 1: l'istituzione della Carta di servizio e dell'attestazione annuale, che devono essere esibite, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale,

ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Il possesso della carta di esercizio e della attestazione annuale, conformi alle modalità stabilite dalla Giunta regionale, sostituiscono ad ogni effetto i titoli giuridici per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggio che in forma itinerante e devono essere possedute da tutti gli operatori che svolgono l'attività nella Regione del Veneto, anche se titolari di titoli giuridici rilasciati da un comune appartenente ad altra Regione italiana. Si attribuisce alla Giunta regionale di stabilire, altresì, le modalità di istituzione, di tenuta e ogni altra indicazione sulla carta di esercizio e sull'attestazione annuale nonché le modalità per l'attivazione e la tenuta degli applicativi informatici per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. In caso di violazione della disciplina introdotta dal progetto di legge, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni. La Giunta regionale approva le modalità attuative per il funzionamento della carta di esercizio e dell'attestazione annuale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

- all'articolo 2: l'inserimento di una norma transitoria in modo che gli effetti relativi alla carta di servizio, alla attestazione annuale nonché agli applicativi informatici per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche entrano in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale sopra citato;

- all'articolo 3: l'importo degli oneri in conto corrente ed in conto capitale per la realizzazione e la gestione della carta di servizio, dell'attestazione annuale nonché degli applicativi informatici per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.

ISTITUZIONE DELLA CARTA DI SERVIZIO E DELLA ATTESTAZIONE ANNUALE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 4 quater alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” per l'istituzione della carta di servizio e dell'attestazione annuale per l'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggio che in forma itinerante e per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.

1. Dopo l'articolo 4 ter della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è inserito il seguente:

“Art. 4 quater - Istituzione della carta di servizio e dell'attestazione annuale per l'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggi che in forma itinerante e per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.

1. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggi che in forma itinerante, sono istituite:

a) la “carta di servizio per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggio che in forma itinerante”: contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli giuridici utilizzati per lo svolgimento dell'attività, di seguito “carta di servizio”;

b) la “attestazione annuale per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggio che in forma itinerante”: attestante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali richiesti per lo svolgimento dell'attività, di seguito “attestazione annuale”.

2. La carta di esercizio e l'attestazione annuale devono essere esibite, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

3. La carta di esercizio e l'attestazione annuale, conformi alle modalità stabilite dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui al comma 5, sostituiscono ad ogni effetto i titoli giuridici per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggio che in forma itinerante, richiesti al fine del controllo degli organi di vigilanza.

4. La carta di esercizio e l'attestazione annuale devono essere posseduti da tutti gli operatori che svolgono l'attività nella Regione del Veneto, sia con posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di titoli giuridici rilasciati da un Comune appartenente ad altra regione italiana.

5. La Giunta regionale stabilisce con apposito provvedimento:

a) le modalità di istituzione, di tenuta e ogni altra indicazione sulla carta di esercizio e sulla attestazione annuale di cui al presente articolo;

b) la attivazione e la tenuta degli applicativi informatici per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche, per la informatizzazione dei titoli giuridici per l'esercizio dell'attività di commercio su

aree pubbliche, sia con posteggio che in forma itinerante e per la digitalizzazione del controllo di vigilanza sulla carta di esercizio e sulla attestazione annuale.

6. Per le violazioni previste dal presente articolo si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.

2. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale approva quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 quater della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 2 - Disposizione transitoria.

1. Gli effetti relativi alla carta di servizio e alla attestazione annuale nonché alla attivazione degli applicativi informatici per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche, di cui alla presente legge, entrano in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 5 dell'articolo 4 quater della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 4 quater della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, finalizzati alla realizzazione degli applicativi informatici per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche, quantificati per l'esercizio 2026 in euro 50.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 4 quater della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, finalizzati alla attivazione e tenuta degli applicativi informatici per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche, quantificati per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 in euro 50.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 4 quater alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" per l'istituzione della carta di servizio e dell'attestazione annuale per l'attività di commercio su aree pubbliche, sia con posteggio che in forma itinerante e per la realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.	3
Art. 2 - Disposizione transitoria.....	4
Art. 3 - Norma finanziaria.....	4